

**Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XX del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 promossa da

DEBITORE (CF OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti **OMISSIS**

attore

contro

(**CF OMISSIS**), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to **OMISSIS**

convenuta

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore:

In via principale:

Accertare e dichiarare che i contratti sottoscritti dall'attore in data 19/05/15 n. xxxx ed in data 18/08/16 n. xxxx, sono usurari per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto, siccome stipulati fin dalla pattuizione con applicazione di tasso di interesse, tasso di mora, oneri, spese per la polizza assicurativa e remunerazioni che determinano il travalicamento del tasso soglia del periodo di riferimento di sottoscrizione dei contratti medesimi e dichiarare che, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p e 1815 c.c., non sono dovuti gli interessi pattuiti;

Accertare e dichiarare che in relazione al contratto di finanziamento in data 19/05/15 n. xxxx, estinto in data 18/08/16, parte attrice ha indebitamente corrisposto alla convenuta interessi pari e 4.708,53;

Accertare e dichiarare che in relazione al contratto di finanziamento in data 18/08/16 n. xxxx, tuttora in ammortamento, parte attrice risulta debitrice nei confronti della società convenuta di € 5.426,49, per residuo debito capitale che, stornato dall'indebito calcolato sul finanziamento n. 52193502 pari a € 4.708,53, risulta a debito un importo totale di € 717,96, anziché di € 27.380,51, come risulterebbe dal piano di ammortamento, sviluppato e/o calcolato nella perizia allegata;

Condannare, per l'effetto, **CREDITORE S.p.A.** alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 276.662,55, ovvero della diversa somma che risulterà determinata in corso di causa, illegittimamente ovvero indebitamente corrisposta da quest'ultimo in relazione ai contratti di finanziamento succitati, per le causali evidenziate nella parte espositiva del presente atto e rideterminare gli importi dovuti dall'attore per capitale e interessi;

Condannare la convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese sostenute per la perizia econometrica allegata agli atti.

In via gradatamente subordinata:

Accertare e dichiarare, con riferimento ai contratti di finanziamento per cui è causa, l'indeterminatezza e/o indeterminabilità relativamente alla clausola di cui alla pattuizione degli interessi contrattuali di mora, alla omessa indicazione dei criteri e/o della formula per la rilevazione del tasso annuo effettivo globale, al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per la mancata indicazione e/o pattuizione del regime di capitalizzazioni adottato in contratto, alla mancata allegazione del piano di ammortamento nonché alla divergenza tra il tasso annuo effettivo globale indicato nel contratto e quello effettivamente riscontrato;

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 117 TUB applicare nella rielaborazione del piano di ammortamento, il tasso nominale sostitutivo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economica e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

Spese e competenze di causa integralmente rifuse per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.

Nell'interesse della convenuta:

Nel merito - rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi incluse le istanze istruttorie. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad IVA e CPA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda processuale trae origine dalla stipula di due contratti di finanziamento personale tra **CREDITORE S.p.A.** e **DEBITORE**. In particolare, in data 19 maggio 2015, **CREDITORE S.p.A.** aveva concesso a **DEBITORE** un prestito personale di € 17.299,20 – contratto di finanziamento n. 52193502 – al tasso di interesse nominale del 13,88% e al tasso annuo effettivo globale del 15,81%, della durata di sette anni, da rimborsare mediante 84 rate mensili da € 323,00 ciascuna. In data 18 agosto 2016, **DEBITORE**, dopo aver pagato 16 rate di ammortamento, aveva estinto il finanziamento con contestuale erogazione di nuovo finanziamento – contratto n. 55001308 – per l'importo di € 15.478,53. Con atto di citazione ritualmente notificato, **DEBITORE** ha convenuto in giudizio la **CREDITORE S.p.A.** e ha contestato, in relazione a entrambi i contratti di finanziamento, quanto segue:

- 1) usurarietà del tasso effettivo globale concretamente praticato, derivato dalla somma dei tassi nominali annui di ciascun contratto con i costi di convenzione mensili, gli oneri accessori, spese di assicurazione e spese connesse all'erogazione del credito;
- 2) usurarietà dei tassi di interessi di mora contrattuale, i quali, indipendentemente dall'incidenza di spese di recupero e sollecito, si palesava superiore ai parametri normativi applicabili;
- 3) indeterminazione delle condizioni applicate in ragione del fatto che il TAEG si palesava diverso e superiore da quello indicato in contratto;
- 4) indeterminazione/indeterminabilità dell'oggetto dei contratti relativamente alla clausola di pattuizione degli interessi di mora, all'omessa indicazione dei criteri per la rilevazione del tasso annuo effettivo globale, al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in relazione alla mancata individuazione e/o pattuizione del regime di capitalizzazione attuato.

Tanto premesso, l'attore ha concluso chiedendo di: 1) dichiarare, in applicazione degli artt. 1815 c.c. e 117, 125 bis TUB, la nullità parziale dei contratti con conseguente loro conversione in contratti di mutuo a titolo gratuito o, in via subordinata, con sostituzione del tasso di interesse contrattuale con il tasso BOT vigente nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione dei contratti; 2) condannare la **CREDITORE S.p.A.** al rimborso degli interessi illegittimamente corrisposti per un importo pari a € 26.662,55 o a quanto determinato all'esito dell'istruttoria.

Incardinato il contraddittorio, si è costituita in giudizio **CREDITORE SPA**, la quale ha analiticamente contestato quando dedotto da parte attrice e ha concluso per il rigetto della domanda avanzata da quest'ultima.

Verificata la ritualità del contraddittorio, alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Con ordinanza del 17 dicembre 2021 è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dall'attore e la causa è stata ritenuta matura per la decisione.

Trattenuta in decisione una prima volta, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di pervenire comunque a consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: 1) Accerti, secondo i DM ratione temporis applicabili, se il tasso di interesse pattuito contrattualmente, comprensivo delle spese legate all'erogazione del credito previste dalla legge 108/1996, superi il tasso soglia vigente al momento della pattuizione e, nel caso ciò avvenga, depuri il rapporto dare/avere da tutti gli interessi; 2) Accerti, preliminarmente, se il costo delle assicurazioni sia stato ricompreso o meno nel calcolo dell'interesse pattuito e di quello praticato; 3) Proceda nello stesso modo, seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (19597/2020) alla verifica dell'eventuale usura degli interessi moratori.

Il Ctu nominato, dott. **OMISSIS**, ha provveduto a depositare la consulenza tecnica in data 21 marzo 2023 e la causa, all'udienza del 6 giugno 2023, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.

Gli esiti della CTU contabile, infatti, a conferma di quanto dedotto dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, hanno escluso l'usurarietà sia del tasso di interesse corrispettivo sia del tasso di interesse di mora con riferimento ad entrambi i contratti. In particolare, il CTU in riferimento al contratto n. xxx del 19 maggio 2015, ha precisato quanto segue: "premesso che per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI, rientranti nella categoria C.3, le istruzioni della Banca di Italia prevedono per il calcolo del TEG da confrontare con la soglia usura, l'utilizzo della formula del TAEG suindicata, impiegando la stessa formula si perviene ad un TEG contrattuale pari al 18,109% (Allegato 2 Calcolo sviluppo TEG contrattuale). Il TEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2015 - 30/06/2015 per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI pari a 18,513%"; in riferimento al tasso di mora, ha verificato che "il tasso di mora convenuto nella misura del 18% annuo risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2015 - 30/06/2015 per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI pari a 21,138%". Con riferimento al contratto n. xxxx del 18 agosto 2016 ha dato atto che: "Premesso che per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI, rientranti nella categoria C.3, le istruzioni della Banca di Italia prevedono per il calcolo del TEG da confrontare con la soglia usura, l'utilizzo della formula del TAEG suindicata, impiegando la stessa formula si perviene ad un TEG contrattuale pari al 15,146% (Allegato 3 - Calcolo sviluppo TEG contrattuale). Il TEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/07/2016 - 30/09/2016 per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI pari a 17,238%"; in riferimento al tasso di mora ha verificato che "il tasso di mora convenuto nella misura del 18% risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/07/2016 - 30/09/2016 per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI pari a 19,863%".

L'attendibilità epistemologica della CTU non può essere messa in discussione, posto che l'elaborato peritale rappresenta il portato di un completo vaglio della documentazione prodotta dalle parti – ivi comprese le spese da includere nella verifica del superamento del tasso soglia – e di un corretto metodo tecnico-giuridico di verifica del tasso contrattuale da confrontarsi con il tasso soglia. In particolare, il CTU ha precisato che il TEG – tasso effettivo globale, indice del costo complessivo del credito, determinato in base alla legge sull'usura – è l'indicatore da confrontare con il tasso soglia al fine di stabilire che l'interesse concretamente praticato non superi la soglia di usura. Il CTU, inoltre, ha dato atto che le modalità di accertamento dello stesso sono previste dalle regole tecniche definite dalle istruzioni della Banca di Italia 2015, che individuano specificatamente le modalità di calcolo dello stesso, distinguendo tali modalità a seconda del tipo di operazione. Nel caso di specie, l'operazione realizzata dalle parti rientra nel novero della categoria C.3, ossia quella dei prestiti personali. Nelle operazioni di calcolo, inoltre, il CTU ha correttamente computato – cfr. pp. 20-21 della relazione peritale – le spese da tenere in considerazione (per quanto qui interessa in relazione alle contestazioni di parte attrice: le spese di assicurazione ai fini del rimborso totale) e quelle da escludere ai fini del computo.

Anche la metodologia utilizzata per il calcolo del tasso degli interessi di mora è corretta, in quanto corrispondente ai parametri individuati dalla Cass. Civ. SS. UU. 19597 del 2020, la quale ha definitivamente sancito l'inclusione degli interessi nella normativa antiusura, ne ha previsto il calcolo in maniera autonoma dagli interessi corrispettivi (escludendone la somma) e ne ha previsto il metodo di calcolo. Più precisamente, come evidenziato dal CTU, "per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996", come modificato dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in l. 12 luglio 2011, n. 106.

Con riferimento alla contestazione inerente all'indeterminatezza della condizioni applicate, da cui derivava un TAEG diverso e superiore rispetto a quello indicato in contratto, la domanda è del tutto destituita di fondamento. L'ultima pagina del modulo SECCI (pagina 3/3) di ciascun Contratto specifica il TAEG inclusivo del costo relativo alla polizza CPI (l'unica collegata al finanziamento e a copertura del credito) nella misura rispettivamente del 18,20% e 15,18%. L'esclusione delle polizze assicurative da tale calcolo deriva dalla facoltatività delle stesse, dimostrata da parte convenuta nonostante l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante di dimostrare l'obbligatorietà dei prodotti. In

particolare, la convenuta ha allegato e provato che: 1) dal modulo SECCI allegato ad entrambi i contratti si evince “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” non era obbligatorio sottoscrivere né “un’assicurazione che garantisca il credito” né “un altro contratto per un servizio accessorio”; 2) alla pagina 3/3 del medesimo modulo si legge che “la/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte”; 3) altri clienti, nello stesso lasso temporale in cui l’attore ha concluso i contratti con Agos, avevano sottoscritto contratti con la medesima convenuta alle stesse condizioni di **DEBITORE**, benché avessero scelto di non avvalersi di alcuna polizza assicurativa (cfr. allegati 21 e 21 bis).

Neppure può dirsi, come ritenuto dall’attore, indeterminato o indeterminabile il criterio di calcolo utile a individuare l’interesse di mora. È stato lo stesso attore a dimostrazione della contraddittorietà di quest’ultima eccezione con quella inerente alla pretesa usurarietà dell’interesse di mora, a individuare correttamente nella misura del 18% l’interessi mora praticato (1,5% mensile).

Non può essere accolta neppure l’eccezione di controparte relativa alla asserita “indeterminatezza e/o indeterminabilità relativamente (...) al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per mancata indicazione e/o pattuizione del regime di capitalizzazione adottato” nonché “alla mancata allegazione del piano di ammortamento” e alla mancata indicazione del TAE.

Sul punto è sufficiente osservare che: 1) l’articolo 2 delle condizioni generali di entrambi i Contratti specifica chiaramente che “gli interessi sono calcolati su base mese da 30 gg, considerando 12 mesi di uguale durata, mediante piano di ammortamento alla francese, con rate costanti, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente. In caso di pre-ammortamento, gli interessi maturati in tale periodo sono cumulabili all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento”; 2) entrambi i Contratti riportano nel frontespizio contrattuale l’ammontare totale del capitale finanziato e l’importo totale degli interessi da restituire, nonché l’importo derivante dalla somma dei due; 3) il modulo SECCI di entrambi i Contratti riporta chiaramente il numero delle rate di rimborso e l’importo della singola rata.

Lo stesso CTU ha rilevato, con riferimento al contratto n. xxxx, che “gli interessi passivi complessivamente calcolati dall’istituto bancario nel corso del rapporto risultano pari a € 9.836,29. Gli stessi sono leggermente più alti rispetto a quelli esposti nel contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti (euro 9.832,80). La differenza di appena € 3,00 per l’intero periodo di ammortamento, assolutamente inconsistente e superflua, trova la propria origine nel calcolo dei giorni dell’anno, considerati dal CTU (360gg) e nei diversi arrotondamenti posti in essere nel corso del rapporto. Ne consegue una rata mensile più elevata di appena 0,04 euro”. In via del tutto analoga, con riferimento al contratto n. 055001308, è stato accertato dal CTU che “Gli interessi passivi complessivamente addebitati dall’istituto bancario nel corso del rapporto risultano pari a € 19.061,21. Gli stessi sono leggermente più alti rispetto a quelli esposti nel contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti (euro 19.050,75). La differenza di appena € 10,00 per l’intero periodo di ammortamento, assolutamente inconsistente e superflua, trova certamente la propria origine nel calcolo dei giorni dell’anno, considerati dal CTU e dai diversi arrotondamenti eseguiti. Ne consegue una rata mensile più elevata di appena 0,09 euro”.

Con riferimento al divieto di anatocismo va osservato che il piano di ammortamento alla francese non può essere caratterizzato da anatocismo intrinseco, posto che tale meccanismo di ammortamento non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, né discrasie tra tasso pattuito e tasso applicato (nel caso di specie l’assenza di discrasie è stata empiricamente verificata dal CTU). Gli interessi, in sostanza, vengono calcolati solo sul capitale residuo del periodo precedente al netto dell’importo pagato in conto capitale con le rate precedenti, senza capitalizzazione degli interessi corrisposti.

Per quanto sinora osservato, pertanto, la domanda dell’attore **DEBITORE** deve essere rigettata. Le spese – liquidate sulla base dei parametri medi previsti per cause di analogo valore dai DDMM 55/2014 e 147/2022 seguono la soccombenza.

Nei rapporti tra le parti le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 3 ottobre 2023, seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e istanza disattese, così dispone: - Rigetta la domanda di **DEBITORE**; - Condanna **DEBITORE** a rimborsare ad **CREDITORE SPA**, in persona del legale rappresentante, le spese della presente CTU che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Ca. - Pone a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate nel decreto del 3 ottobre 2023.

Nuoro, 3 ottobre 2023

Il giudice
Riccardo De Vito

EX PARTE